



Politecnico
di Bari

D.R. n. 1658

II RETTORE

- VISTA la Legge n. 168 del 9 maggio 1989;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 455 del 12 aprile 2024;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico del 27 novembre 2024;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2024

DECRETA

Art. 1 È emanato *Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell’interesse di soggetti terzi, pubblici e privati*. Il testo, come approvato dai competenti organi, è allegato al presente Decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 2 Per gli effetti, il previgente regolamento in materia è abrogato.

Art. 3 Il regolamento di cui all’art. 1, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Bari, 31 dicembre 2024

Il Rettore
Prof. Ing. Francesco Cupertino



Regolamento di disciplina delle attività e/o prestazioni svolte nell'interesse di soggetti terzi, pubblici e privati, o per accordi di collaborazione

Indice

Art. 1 – Premesse

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 – Modalità di proposta e approvazione dei contratti

Art. 4 - Contenuti del contratto

Art. 5- Soggetti che possono svolgere attività e/o prestazioni

Art. 6 - Attività tariffabili ai sensi dell'art. 49, R.D. 31.08.1933, n. 1592

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle attività e/o prestazioni

Art. 8 – Responsabilità

Art. 9 - Qualificazione fiscale delle attività e/o prestazioni

Art. 10 – Norme transitorie e finali

Allegato 1

Allegato 2

Art. 1 - Premesse

1. Con il presente Regolamento il Politecnico di Bari, di seguito denominato “Politecnico”, disciplina le attività e/o prestazioni svolte nell'interesse prevalente di soggetti terzi, pubblici e privati, a fronte del pagamento di un corrispettivo, al fine di sostenere l'imprenditorialità, promuovere le proprie competenze professionali, nonché sviluppare le capacità di autofinanziamento delle strutture di ricerca, di didattica e di servizio. Il Regolamento disciplina altresì le attività svolte nell'ambito di accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con altre pubbliche amministrazioni ex. art. 15 della Legge 241/1990.
2. Le attività e/o prestazioni disciplinate dal presente Regolamento sono effettuate in coerenza con le finalità istituzionali del Politecnico, nel concomitante interesse del medesimo, avvalendosi prevalentemente di proprie risorse strumentali, logistiche e di personale.

3. La determinazione del corrispettivo per lo svolgimento delle attività e/o prestazioni deve essere stabilita in modo adeguato ai prezzi di mercato, tenendo conto dei costi reali e figurativi, commisurata al livello di complessità e specializzazione, nonché al grado di proprietà e disponibilità dei risultati che vengono, di volta in volta, riconosciuti al committente.
4. Il presente Regolamento si applica anche nei casi di attività e/o prestazioni svolte da forme associative o consortili delle quali il Politecnico è capofila (A.T.I., A.T.S., etc.).
5. Gli atti che regolano i rapporti tra il Politecnico e i soggetti terzi di cui al presente Regolamento (contratti, protocolli d'intesa, atti convenzionali e di gestione di progetti comunque denominati, accordi) vengono, di seguito, denominati per brevità "contratti".
6. Il presente Regolamento disciplina altresì la ripartizione dei proventi derivanti dallo svolgimento delle attività e/o prestazioni di cui ai precedenti commi 1 e 4.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il Politecnico può effettuare, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, anche in risposta ad appositi avvisi e/o bandi di organismi locali, nazionali, comunitari ed extra comunitari, attività di studio, ricerche e consulenze, attività didattica e di formazione non rientranti nei compiti istituzionali, rilevazioni, analisi, controlli, prove, tarature e correlate certificazioni. Ovvero attività con altri enti, svolta a seguito di erogazione di contributi, e ogni altra attività e/o prestazione che possa risultare di interesse di terzi, come a esempio: servizi informatici, linguistici, bibliotecari, museali e amministrativi.
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a) i contributi relativi ad attività di ricerca erogati a fondo perduto;
 - b) i finanziamenti erogati dall'UE, ministeriali, regionali o di altri enti, disciplinati dalla relativa regolamentazione;
 - c) i finanziamenti derivanti dalla partecipazione ad avvisi e/o bandi pubblici di ricerca, disciplinati dalla relativa regolamentazione (PON, POR, ecc.);
 - d) le attività e/o prestazioni relative allo svolgimento di corsi di formazione e/o di aggiornamento rivolti esclusivamente a studenti, a personale dipendente del Politecnico, nonché i corsi di perfezionamento post laurea, alla cui conclusione è rilasciato il titolo di master universitario;
 - e) le attività e/o prestazioni previste da specifici interventi normativi e/o considerate di pubblica utilità.
3. La qualificazione di attività e/o prestazioni svolte nell'interesse di terzi è desunta dai requisiti di legge, quali la natura, la presenza di un corrispettivo e le modalità di cessione dei risultati.
4. In caso di rapporti tra strutture del Politecnico, spetta al Consiglio di Amministrazione determinare i corrispettivi inerenti alle attività e/o prestazioni erogate, anche mediante comparazione con offerte equivalenti avanzate da soggetti esterni al Politecnico medesimo.

Art. 3 – Modalità di proposta e approvazione dei contratti

1. I contratti di cui al precedente articolo 1 possono essere proposti da singoli docenti, da gruppi di

docenti, dal personale tecnico o da strutture del Politecnico.

2. Nel caso in cui il contratto sia di interesse generale, viene sottoscritto dal Rettore, in qualità di legale rappresentante, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In tale caso, la gestione amministrativo-contabile è di competenza dell'Amministrazione centrale.
3. Nel caso in cui il contratto sia di interesse di una singola struttura, viene sottoscritto dal Direttore della struttura medesima, nel rispetto della normativa vigente, previa deliberazione dell'organo collegiale competente.
4. Per ogni contratto, il Consiglio di Amministrazione o l'organo collegiale competente della struttura individuano un responsabile scientifico tra il personale docente o tra il personale tecnico dell'Ateneo, identificandolo nel soggetto proponente o in uno dei soggetti del gruppo proponente. La responsabilità amministrativa è affidata per i dipartimenti e centri al relativo responsabile dei servizi amministrativi. Per l'Amministrazione centrale, il responsabile amministrativo è individuato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.
5. Nel caso in cui il contratto sia di interesse di più strutture, previa deliberazione degli organi collegiali competenti, agli stessi spetta individuare il responsabile scientifico e il responsabile amministrativo del centro cui affidare la gestione amministrativo-contabile. In alternativa, detta gestione è di competenza dell'Amministrazione centrale.
6. Il responsabile scientifico può altresì essere proposto dal committente delle attività e/o prestazioni. Sono fatte salve le deliberazioni degli organi competenti di cui ai commi precedenti.
7. La proposta di contratto deve essere corredata da apposita relazione tecnica che, in riferimento alle attività e/o prestazioni da svolgere, indichi:
 - a) il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle attività e/o prestazioni;
 - b) i SSD interessati;
 - c) i docenti e il personale tecnico che sarà direttamente impegnato nella realizzazione delle attività del contratto;
 - d) il centro di responsabilità cui compete la gestione amministrativo-contabile.
8. La proposta di contratto deve altresì essere corredata dal piano economico-finanziario, con le relative previsioni di costi, distinte in:
 - a) costi specifici - sono i costi dei fattori produttivi impiegati per svolgere le attività e/o prestazioni, quali: materiali di consumo, godimento di beni di terzi (canoni per locazione di beni mobili e immobili e oneri per la loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo, royalties per utilizzo di brevetti, marchi, know-how, software; missioni del personale; editing e pubblicazione dei risultati);
 - b) costi comuni - sono i costi dei fattori produttivi impiegati per svolgere più attività e/o prestazioni per lunghi periodi, quali: acquisto di apparecchiature tecnico-scientifiche e oneri per la loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo e relative quote di ammortamento;
 - c) costi generali, definiti nella misura del 20% del corrispettivo contrattuale, destinati al finanziamento delle voci stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) l'importo complessivamente destinato ai compensi al personale docente e al personale tecnico direttamente coinvolto nella realizzazione delle attività del contratto;
 - e) l'importo da destinare alla premialità del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario afferente alla struttura in cui è incardinato il contratto, definito nella misura del 3% del corrispettivo contrattuale;
 - f) eventuali margini o utili derivanti dalle attività e/o prestazioni disciplinate dal presente

Regolamento, detratte le precedenti voci a), b), c) e d).

Nel caso di accordi ex art. 15 L. 241/1990 un'aliquota non inferiore al 23% dell'importo complessivo deve essere coperta dal costo di ore uomo del personale di cui al comma 7 lettera c) e/o da un importo di pari valore di costi generali. Su tale aliquota graveranno i costi generali del 20% (lettera c) del presente comma) e l'importo del 3% destinato alla premialità del personale TAB (lettera e) del presente comma). Eventuali costi riconosciuti per la rendicontazione di ore uomo del personale di cui al comma 7 lettera c), eccedenti rispetto al 23% dell'importo complessivo, costituiscono un utile per l'Amministrazione, che può essere destinato alle finalità di cui alla lettera d) del presente comma.

9. La proposta di contratto, con allegati la relazione tecnica e il piano economico-finanziario, devono essere deliberati dall'organo collegiale competente di cui ai precedenti commi 2, 3 e 5.

Art. 4 - Contenuti del contratto

1. Il contratto deve contenere i seguenti elementi:
 - a) i soggetti contraenti;
 - b) l'oggetto e la descrizione sintetica delle attività e/o prestazioni da svolgere;
 - c) il corrispettivo e le modalità di pagamento;
 - d) il responsabile scientifico e il centro di responsabilità cui compete la gestione amministrativo-contabile;
 - e) la tempistica;
 - f) eventuali clausole contrattuali, quali la possibilità di rinnovo del contratto o la possibilità di proroghe;
 - g) la sussistenza di eventuali penali.
2. Al fine di evitare richieste di anticipazioni sui fondi di bilancio, nel contratto deve essere previsto, ove possibile, un acconto sul corrispettivo dovuto. In assenza, il responsabile scientifico, sentito il Direttore del centro di responsabilità competente, deve specificare nel piano economico-finanziario le modalità con le quali intende far fronte alle eventuali anticipazioni.
3. Copia dei contratti stipulati dai centri di responsabilità deve essere trasmessa all'Amministrazione centrale, per essere registrata in apposito data base, reso accessibile sul sito web de Politecnico.
4. Per attività ripetitive, quali a esempio prove e tarature, il contratto è sostituito dal tariffario, ai sensi dell'art. 49, R.D. 31.8.1933, n. 1592, di cui al successivo articolo 6.

Art. 5- Soggetti che possono svolgere attività e/o prestazioni

1. A seguito dell'approvazione del contratto da parte degli organi collegiali competenti, gli incarichi a favore del personale tecnico direttamente coinvolto nella realizzazione delle attività del contratto sono oggetto di preventiva formalizzazione a mezzo di lettera di incarico a firma del Responsabile scientifico e del responsabile di struttura, ossia:
 - il Direttore del Dipartimento o di Centro per i contratti incardinati nei Dipartimenti o Centri interdipartimentali;
 - il Direttore Generale, per i contratti incardinati presso le altre Strutture dell'Ateneo.

Tale formalizzazione è condizione necessaria per l'erogazione di eventuali compensi associati al contratto. Solo in casi eccezionali, che scaturiscano da necessità sopravvenute, da supportare con adeguate motivazioni, sarà possibile in corso d'opera richiedere la formalizzazione di ulteriori

incarichi. Tali incarichi devono essere previamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dall'organo collegiale della struttura in cui è incardinato il contratto.
Il supporto amministrativo necessario per l'espletamento del contratto è fornito dal personale degli uffici di competenza.

2. Qualora il responsabile scientifico, accertata l'indisponibilità di personale appartenente alle strutture del Politecnico tramite avviso interno, abbia necessità di avvalersi di ulteriore personale, può avvalersi di collaborazioni professionali esterne, a valere sulla quota dei costi di cui all'art. 3 comma 8 lettera a). Il costo delle collaborazioni esterne non può comunque superare il 35% del corrispettivo contrattuale.
3. Al termine dell'attività commissionata o di eventuali stati di avanzamento lavori, ove previsti dal contratto, ed a seguito dell'avvenuto pagamento dell'importo del contratto o dello stato di avanzamento lavori, il responsabile scientifico subordinatamente ad una propria valutazione positiva sulla qualità del lavoro svolto il contratto, propone la ripartizione dell'importo destinato ai compensi individuali di cui all'art. 3, comma 8 lettera d).
Per il personale tecnico direttamente coinvolto nella realizzazione del contratto, la quantificazione dei compensi deve essere supportata dall'indicazione del numero di ore di attività svolte per il contratto, da valorizzare in funzione dell'aliquota oraria stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascuna categoria di inquadramento.
4. La liquidazione del compenso avviene con nota di autorizzazione finale:
 - del Direttore Generale per il personale tecnico, sulla base del numero di ore di attività svolte, di cui al comma 3 del presente articolo;
 - del Rettore, per quanto attiene al personale docente.Per ciascuna categoria, la liquidazione avviene comunque nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7 comma 3.
5. I proventi delle attività di cui al presente regolamento di cui all'art. 3 comma 8 lettere c), e) ed f), per quest'ultima nei limiti stabiliti dall'art. 7 comma 6, alimentano il Fondo Comune di Ateneo, un'aliquota del quale costituisce il Fondo di Ateneo per la Premialità del personale TAB, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento. Tale regolamento disciplina anche le modalità con il quale il personale tecnico amministrativo e bibliotecario beneficia di premialità e risorse aggiuntive a valere sui predetti fondi.
6. Il Politecnico può istituire apposito albo delle competenze professionali del personale tecnico disponibile a svolgere attività e/o prestazioni per conto di terzi e accordi di collaborazione. L'iscrizione all'albo non è vincolante ai fini della partecipazione alle attività e/o prestazioni per conto di terzi e accordi di collaborazione.

Art. 6 - Attività tariffabili ai sensi dell'art. 49, R.D. 31.08.1933, n. 1592

1. Per attività e/o prestazioni per le quali occorra determinare una tariffa, il tariffario è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della struttura competente, ed è reso pubblico sul sito web del Politecnico.
2. Le modalità di gestione delle attività e/o prestazioni tariffabili sono definite dai regolamenti delle strutture interessate.
3. I costi delle attività e/o prestazioni tariffabili devono includere i costi generali nella misura del **20%**,

ripartiti con le modalità previste dal presente Regolamento per i costi di cui all'art. 3 comma 8 lettera c), unitamente ad una quota del 3% da destinare alle finalità di cui all'art. 3 comma 8 lettera e).

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle attività e/o prestazioni

1. Le attività del personale tecnico direttamente impegnato nella realizzazione della commessa per conto di terzi o per accordi di collaborazione possono essere svolte, fermo restando il regolare espletamento delle funzioni di competenza, all'interno dell'orario ordinario di lavoro, con obbligo di recupero, o al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.
2. Le attività di cui al precedente comma 1 devono risultare dal sistema di rilevazione delle presenze o da altra documentazione, qualora svolte in sedi diverse dai locali del Politecnico. In quest'ultimo caso, il responsabile scientifico è tenuto ad attestare l'impegno orario del personale interessato e la tipologia delle attività e/o prestazioni.
3. Per il personale tecnico direttamente impegnato nella realizzazione del contratto l'importo complessivo su base annua dei compensi di cui all'art. 3 comma 8 lettera d) non può eccedere un limite stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione, motivata da esigenze strategiche e dall'andamento del fatturato relativo ai contratti di cui all'art. 1.
4. L'importo massimo su base annua dei compensi aggiuntivi di cui può essere beneficiario il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, derivanti complessivamente dall'espletamento di commesse conto terzi, da accordi di collaborazione, da premialità anche sotto forma di gettoni, da incentivi derivanti dall'applicazione del D.lgs. n. 50/2016 o del D.lgs. n. 36/2023, da progetti in convenzione con imprese o enti esterni, da incarichi, cariche, consulenze e/o collaborazioni o da qualsivoglia altra fonte – con l'eccezione di compensi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo integrativo in materia di trattamento economico accessorio e da straordinari – non può superare un limite stabilito in funzione del valore economico del punto organico con delibera del Consiglio di Amministrazione, motivata da esigenze strategiche e dall'andamento del fatturato relativo ai contratti di cui all'art. 1, con le seguenti eccezioni:
 - a) la sola aliquota dei compensi aggiuntivi attribuiti al personale tecnico in quanto direttamente coinvolto nell'espletamento di contratti di cui all'art. 1 può attingere il tetto definito nel precedente comma 3;
 - b) la sola aliquota degli incentivi attribuiti al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in applicazione del D.lgs. n. 50/2016 o del D.lgs. n. 36/2023 può attingere il tetto definito nel relativo Regolamento.In ogni caso, resta fermo per tutto il personale – docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario – il rispetto del limite di cui all'art. 23 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, riguardante l'importo complessivo su base annua dei compensi aggiuntivi, della retribuzione annua lorda e di qualsivoglia emolumento o retribuzione percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro a carico delle finanze pubbliche.

L'eventuale quota di compensi ed incentivi non erogata in quanto eccedente i limiti di cui al presente comma confluisce nel fondo comune di Ateneo.
5. A conclusione delle attività e/o prestazioni, il responsabile scientifico presenta una relazione di risultato al Consiglio di Amministrazione, qualora sia un contratto gestito dell'Amministrazione centrale, ovvero all'organo collegiale del centro di responsabilità competente. Nella relazione devono essere evidenziati i margini o utili conseguiti, detratti i costi di cui al precedente articolo 3, comma 8, lettere a), b) c) e d).

6. Compete al Consiglio di Amministrazione ovvero all'organo collegiale del centro di responsabilità competente, accertati gli utili residui al netto delle imposte, su proposta del responsabile scientifico, destinare i predetti utili a:
 - a) acquisto di beni strumentali;
 - b) eventuali altre spese a supporto dell'attività didattica, di ricerca e di terza missione;
 - c) ulteriore accantonamento nel Fondo comune di Ateneo, nella misura dei fondi eccedenti i limiti di cui al precedente comma 4.

Art. 8 - Responsabilità

1. Tutte le spese derivanti dalla gestione del contratto devono essere coperte dal corrispettivo. In caso contrario, le maggiori spese ricadono sulla struttura che ha proposto e deliberato lo svolgimento delle attività e/o prestazioni, ferme restando le responsabilità di legge.
2. Il Politecnico, previo accertamento delle eventuali responsabilità imputabili alla struttura titolare delle attività e/o prestazioni ovvero al responsabile scientifico, si riserva il diritto di rivalersi nei loro confronti, nel caso fosse, a qualunque titolo, chiamato a rispondere di eventuali inadempimenti contrattuali.

Art. 9 - Qualificazione fiscale delle attività e/o prestazioni

1. Le attività e/o prestazioni per conto di terzi sono qualificate attività di natura commerciale e pertanto le stesse sono rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.
2. I compensi erogati dall'Amministrazione centrale al personale docente e tecnico direttamente impegnato nella realizzazione del contratto, nell'ambito delle attività e/o prestazioni disciplinate dal presente Regolamento sono fiscalmente assimilati al reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lettera e), D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

Art. 10 - Norme transitorie e finali

1. I contratti in corso sono gestiti secondo la normativa vigente all'atto della loro deliberazione ovvero adeguati, laddove possibile, alle norme del presente Regolamento.
2. Sarà cura dell'Amministrazione centrale pubblicare annualmente sul sito web del Politecnico i compensi e incentivi derivanti dallo svolgimento delle attività e/o prestazioni di cui al presente Regolamento.
3. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Regolamento sono adottate con le medesime procedure di approvazione.
4. L'interpretazione autentica delle norme contenute nel presente regolamento è demandata al Consiglio di Amministrazione.
5. In prima applicazione, la destinazione della quota del 40% (quota al bilancio dell'amministrazione centrale) del 20% delle spese generali di cui all'art. 3, comma 8, lettera c) del Regolamento di cui al D.R. n. 194 del 30 maggio 2012, maturata a partire dal 14 febbraio 2024, è stabilita dal Consiglio di

Amministrazione.

6. Il Presente Regolamento è pubblicato sul Portale di Ateneo alla pagina “Regolamenti” ed entra in vigore il giorno successivo alla stessa pubblicazione.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il Regolamento di cui al D.R. n. 194 del 30 maggio 2012.
8. In prima applicazione, il riparto dei costi generali di cui all’art. 3 comma 8 è riportate in Allegato 1.
9. In prima applicazione, le aliquote orarie per la quantificazione dei compensi personale tecnico direttamente coinvolto nella realizzazione del contratto di cui all’art. 5 comma 3 sono riportate in Allegato 2.
10. In prima applicazione, il limite ai compensi di cui all’art. 7 comma 3 è fissato nella misura definita nell’art. 7 comma 6 lettera b).
11. In prima applicazione, il limite ai compensi di cui all’art. 7 comma 4 è fissato nel 10% del valore economico del punto organico.

Allegato 1. – Riparto del 20% del corrispettivo contrattuale - costi generali -

40% - destinato alla struttura che gestisce il contratto

20% - destinato al Fondo comune di Ateneo;

40% - la cui destinazione, ivi compresa la possibilità di confluire, in tutto o in parte, nel Fondo per il trattamento economico accessorio del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, con criteri di utilizzo definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa, è stabilita, anno per anno, dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera.

**Allegato 2. – Aliquote orarie per la quantificazione dei compensi al personale tecnico
direttamente coinvolto nella realizzazione del contratto**

Categoria	Area	Aliquota oraria
EP	Elevate professionalità	80,00 €
D	Funzionari	65,00 €
C	Collaboratori	50,00 €
B	Operatori	40,00 €